



17975/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Oggetto

TITOLI CREDITO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 07/06/2017 -  
CC

R.G.N. 25857/2015

Ca. 17975  
Rep.

CV + CD

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25857-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,  
elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo  
studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende  
unitamente e disgiuntamente all'avvocato (omissis) ;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 5503/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

6193  
17

Rilevato che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'avv. (omissis) avverso la decisione di primo grado con la quale era stata solo in minima parte accolta, relativamente ad euro 230,61 per spese vive, la propria domanda - originariamente rivolta contro i coniugi sig.ra (omissis) (omissis) e l'avv. (omissis) e, dopo il decesso del secondo, contro i suoi eredi - avente ad oggetto il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali rese nell'ambito di una causa civile;

la corte distrettuale, dopo aver premesso che la domanda, avente ad oggetto un'obbligazione solidale, riguardava, sulla base delle richieste dell'appellante, la sola (omissis) in proprio (avendo rinunciato all'eredità del marito), ha sostanzialmente confermato il giudizio espresso dal tribunale circa la gratuità dell'incarico, ad eccezione del rimborso delle spese vive, cui non era ostativo, in presenza di specifiche ragioni di amicizia, di colleganza e di riconoscenza (il (omissis) avrebbe ceduto in precedenza parte della propria clientela allo studio legale di cui faceva parte l'attore), il principio della inderogabilità dei minimi tariffari;

la tesi sostenuta dalla parte convenuta era suffragata, in fatto, dalla circostanza che gli atti del procedimento erano predisposti dall'avv. (omissis), e che, prima di una certa data, il (omissis) non aveva avanzato alcuna richiesta, laddove il tribunale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie e congruamente determinato i danni attribuiti ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.;

avverso tale decisione l'avv. (omissis) propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la sig.ra (omissis);

Le parti hanno depositato memorie;

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente, con i quali si deduce la violazione degli artt. 24 della l. n. 794 del 1942 e 2 della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004, nonché vizio di omessa esame di un punto decisivo della controversia, sono infondati;

la corte territoriale ha infatti correttamente applicato, fornendo adeguata motivazione, il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 l. 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza (Cass. 21.7.1998, n. 7144; Cass., 10.4.1999, n. 3495; Cass., 27.9.2010, n. 20269);

il terzo mezzo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 2721 e ss. cod. civ. e quindi l'inammissibilità della prova testimoniale in merito al *pactum de non petendo*, è infondato, in quanto l'esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2721 cod. civ. è stato congruamente giustificato dalla corte di appello, con riferimento al complesso delle risultanze obiettive emerse in ordine ai rapporti fra le parti e all'attività meramente formale svolta dall'appellante, che si era limitato a sottoscrivere gli atti predisposti dal proprio cliente;

il quarto motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 1321, 1324 e 1325 cod. civ. introduce per la prima volta il tema della riferibilità del *pactum de non petendo* al solo avv. (omissis), senza per altro censurare adeguatamente la tesi dell'unicità dell'obbligazione sostenuta nella decisione con riferimento allo stesso vincolo contrattuale derivante da un mandato conferito congiuntamente e all'unicità della prestazione;

il quinto motivo è inammissibile in quanto attiene a una diversa valutazione delle risultanze probatorie, per altro in contrasto con la formulazione – applicabile *ratione temporis* – dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 360 bis cod. proc. civ., nell'interpretazione di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione del 21 marzo 2017, n. 7155;

le spese – comprensive del procedimento svoltosi ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. davanti alla Corte di appello di Roma (Cass., 30 settembre 2015, n. 19544) - seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, comprensive del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., liquidate in euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

20 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA